Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 254

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 17 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.300 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Piemonte



### Regione Friuli-Venezia Giulia



### Regione Campania



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Il giorno 8 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nazar Mohammed Ali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Oman a Roma.

**(9906)**

Il giorno 8 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Isa Modibbo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica federale di Nigeria a Roma.

**(9907)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1977, n. **691.**

**Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Lucca.**

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Lucca, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 1101.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977*
*Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 213*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **692.**

**Estinzione dell'istituto di cerealicoltura, in Pisa, e devoluzione dei beni all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Pisa.**

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene estinto l'istituto di cerealicoltura, in Pisa, eretto in ente morale con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2857. I beni dell'istituto vengono, altresì, devoluti all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977*
*Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 212*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **693.**

**Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Sondrio.**

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Sondrio, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 785.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977*
*Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 214*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1977.

**Approvazione del quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938, 7 agosto 1936 con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, 4 novembre 1951, 30 luglio 1953, 1° dicembre 1952, 20 ottobre 1953, 5 agosto 1958, n. 5813 e 7 gennaio 1960, n. 3938, con i quali furono approvati, rispettivamente, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia di Catania;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1958, n. 4370, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) da parte del sindaco del comune di Valverde, con atto in data 14 marzo 1959, avverso l'inclusione della sorgente Casalrosato, riportata al n. 14 dello schema di elenco in esame, in quanto tale sorgente apparterrebbe al demanio comunale, come risulterebbe dagli atti che corredarono la proposta di costituzione del comune di Valverde;

2) da parte dell'avv. Tafuri Gaetano, quale curatore fallimentare della ditta Attanasio Giuseppe, con atto in data 6 marzo 1959, avverso l'inclusione del pozzo Attanasio, di cui la ditta opponente è proprietaría, riportato al n. 16 dello schema di elenco, in quanto le acque reperite ad una profondità di m 116 non apparterrebbero al bacino imbrifero sovrastante e quindi non avrebbero i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

3) da parte della ditta Mangano Matteo e Mangano Agata in Barbagallo, con atto 10 marzo 1959, avverso l'inclusione del pozzo Mangano Matteo, riportato al n. 31 dello schema di elenco in questione, perché le acque del proprio pozzo sono state rinvenute alla profondità di m 170, e non avrebbero quindi i requisiti previsti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) da parte della ditta Romano Salvatore, con atto 26 aprile 1959, avverso l'inclusione della « sorgente fondo ditta Romano », riportata al n. 30 dello schema di elenco, in quanto l'ufficio del genio civile di Catania, non ravvisando l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per dichiararne la pubblicità, autorizzò con nota 2 dicembre 1957, n. 24932, la ditta opponente ad utilizzare liberamente le acque per l'irrigazione del suo fondo;

5) da parte della ditta De Gaetani Giovanni e figli, con atto in data 16 marzo 1959, avverso l'inclusione del « pozzo fondo De Gaetani », riportato al n. 34 dello schema di elenco, per sostenere — sulla base di pronunzie giurisprudenziali avutesi per casi che la ditta opponente presume analoghi — che l'acqua non ha i requisiti necessari per la dichiarazione di pubblicità; inoltre il genio civile, considerata l'esiguità dell'acqua, aveva autorizzato la stessa ditta opponente all'utilizzazione di dette acque;

Considerato, in via generale, che, giusta quanto riferito dall'ufficio del genio civile di Catania con relazione 25 novembre 1971, la scarsità d'acqua verificatasi nella provincia di Catania, in rapporto al crescente fabbisogno idrico per usi potabili ed irrigui, ha determinato la necessità di ricercare altre sorgenti per soddisfare tali fabbisogni;

che di conseguenza, anche manifestazioni idriche di limitata entità, che prima non avevano caratteri di demanialità, ora possono soddisfare usi di pubblico generale interesse;

Considerato, nei confronti delle singole opposizioni, che quella n. 1), riguardante la sorgente iscritta al n. 14, è da respingere, in quanto l'ordinamento giuridico vigente esclude la possibilità di un demanio idrico comunale;

che le opposizioni n. 2) e n. 3), riguardanti rispettivamente i pozzi iscritti ai n. 16 e n. 31, sono pure da respingere, in quanto per la individuazione della natura pubblica di dette acque, non ha rilevanza la loro appartenenza o meno al bacino imbrifero sovrastante;

che le opposizioni n. 4) e n. 5), riguardanti rispettivamente i pozzi iscritti ai n. 30 e n. 34, sono anch'esse da respingere, in quanto non ha importanza ai fini della dichiarazione di demanialità, la circostanza che in passato e quindi in presenza di una diversa situazione di fabbisogno e di disponibilità, sia stata rilasciata dall'ufficio del genio civile alle ditte opponenti, una autorizzazione ad utilizzare le acque sotterranee rinvenute;

Considerato, per quanto precede, che tutte le manifestazioni idriche incluse nello schema di elenco suppletivo in esame, presentano i requisiti richiesti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 152 del 6 aprile 1972;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte tutte le opposizioni, è approvato il XIV elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE

GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977*
*Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 173*

XIV ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acque pozzo Grasso Alfio | Valverde | Aci S. Antonio | L'intera resa idrica del pozzo in proprietà della ditta Grasso Alfio, portata l/sec. 12,12, profondità ml. 96,00, diametro ml. 2,00. | |
| 2 | Acque pozzo Scandurra Camillo e Giuseppe | Contrada via Vecchio Pozzillo 25 | Acireale | Vecchio pozzo della portata di l/sec. 15, profondità ml. 85, diametro 2,00 con galleria di ml. 15. | |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Acque pozzo in contrada S. Tecla (Acireale) | S. Tecla | Acireale | Tutta la resa idrica del pozzo della portata di circa l/sec. 80 adibita all'irrigazione dei fondi del Cons. irrigazione acque S. Tecla della estensione di circa Ha. 275. | |
| 4 | Acque pozzo S. Francesco d'Assisi in contrada S. Tecla | S. Tecla | Id. | Tutta la resa idrica del pozzo della portata di l/sec. 50 adibita all'irrigazione dei fondi del Cons. S. Francesco d'Assisi. | |
| 5 | Sorgente Cermolica e Caliella | Contrada Cermolica e Caliella sponda sinistra fiume Catalfaro | Palagonia | L'intera portata della sorgente di l/sec. 3 sgorgante nel fondo di proprietà del sig. Politini Gaetano fu Giuseppe & C. | |
| 6 | Acque pozzi nel fondo Faccia Bianca | Contrada omonima in sponda destra fiume Catalfaro | Id. | L'intera portata imprecisata dei cinque pozzi costruiti nel fondo di proprietà del sig. Sessa Gaetano & C. | Detti pozzi sono uniti fra di loro a mezzo di galleria. |
| 7 | Sorgente Morbano | Contrada Morbano foglio 113, part. 27/a | Vizzini | L'intera resa idrica di circa l/sec. 0,60 sgorgante nel fondo della ditta scorporata Catalano Antonino fu Felice. | |
| 8 | Sorgenti Giurfo | Contrada Vascallaria | Licodia Eubea | L'intera resa idrica di circa l/sec. 0,65 sgorgante al limite delle proprietà della ditta Cannatella Rosario e Giovanni proprietà sorella Lo Bartolo. | |
| 9 | Sorgenti Tenuta del Re | Contrada Tenuta del Re, particella 17, foglio 20 | Mineo | L'intera resa idrica di circa l/sec. 0,40 in terreno di pertinenza Rizzo Agrippino di Salvatore ex feudo Grimaldi Enrico. | |
| 10 | Acque sotterranee rinvenute con pozzi trivellati in contrada Pantano Arci | Contrada Pantano Arci, comune di Catania | Catania | L'intera resa idrica dei pozzi ricadenti in proprietà del comune di Catania per l'Ente zona industriale compresi nella zona di riserva chiesta dall'Azienda speciale della zona industriale di Catania. | |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Acque pozzo Giammona Maria Concetta in Grasso | Contrada Tropea | Aci S. Antonio | L'intera resa idrica del pozzo di circa l/sec. 44 nel fondo della ditta stessa, profondità del pozzo 141, diametro 2,00. | |
| 12 | Acque pozzo in contrada Quartararo-Zacco di proprietà avv. Ardizzone Gaetano | Contrada omonima | Misterbianco | L'intera resa idrica del pozzo di l/sec. 20, profondo 44,60, diametro 2,20. Elettropompa sommersa di HP 24. | |
| 13 | Acque pozzo in proprietà degli eredi di Maroncelli fu Giuseppe | Contrada Pignatazzo Perrirella | Scordia | L'intera portata del pozzo di circa l/sec. 15 pozzo trivellato profondità ml. 135, diametro m/m. 300 fino alla profondità di ml. 62 e m/m. 250 per la restante parte di ml. 73. Elettropompa Serafini di HP = 7 ÷ 8. | |
| 14 | Sorgente Casalrosato | Contrada Casalrosato | Valverde | Tutta la portata di circa l/sec. 11 adibita all'uso pubblico della popolazione, bevaio e lavatoio e gli scoli per l'irrigazione. | |
| 15 | Fiume sotterraneo Amenano | Catania | Catania | Tutta la portata di circa l/sec. 200; dalle origini che si sconoscono essendo stato coperto dalla lava dello Etna, fino allo sbocco presso la Villetta Pacini di Catania con tutte le ramificazioni nella città. | |
| 16 | Acque pozzo Attanasio | Contrada S. Leonardo | S. Pietro Clarenza | Tutta la resa idrica del pozzo di l/sec. 26, profondità del pozzo ml. 117, diametro m. 2,00 scavato in proprietà Giuseppe Attanasio. | |
| 17 | Acque pozzo Strano Milazzo Giuseppe | Contrada Priolo | Paternò | Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 47. Profondità m. 15,50, diametro 1,90. | |
| 18 | Sorgente Gambanera in proprietà della ditta Giuseppe Vitale di Santo | Contrada Gambanera | Ramacca | Tutta la portata della sorgente di l/sec. 0,33. | |
| 19 | Acque pozzo Spampinato Antonino | Contrada Poggio Monaco | Paternò | Tutta la portata del pozzo, calcolata in l/sec. 30. | |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Acque del pozzo della ditta Sangiorgio & C. | Contrada Pignatazzo - Parrirella - Borona. | Scordia | Tutta la resa idrica del pozzo di cui l/sec. 10, profondità del pozzo ml. 145, diametro m/m. 300 ÷ 250. Impianto sollevamento elettropompa sommersa. | |
| 21 | Acque pozzi ditta Longo Barbaro | Centro abitale Paternò | Paternò | Tutta la resa idrica dei due pozzi di circa l/sec. 87. | |
| 22 | Gruppo sorgente Acque Grande | Contrada Valcalarni | Zafferana Etnea | L'intera portata del gruppo delle sorgenti Pietra Pizzuta, Acque Grande, Acqua Rossa, Pitricchia etc. di circa l/sec. 10. | |
| 23 | Acque pozzo Cristaldi Giuseppe | Contrada Maugeri | Valverde | L'intera portata del pozzo di l/sec. 15. | |
| 24 | Acque pozzo Rindone | Contrada Dragonesi | S. Giovanni La Punta | L'intera portata del pozzo di circa l/sec. 25. | |
| 25 | Sorgente Acqua Bongiardo | Contrada Bongiardo | S. Venerina | Tutta la portata di l/sec. 2,5 adibita all'uso della popolazione e della ditta Giuffrida Pietro - Francesco Giuseppe fu Michele, Leonardo Vigo, Fichera Alfio, Giuffrida Rosario fu Gaetano, Princ. Francesco Bonaccorso di Reburdone. | |
| 26 | Acque pozzo Floresta Nicolò | Contrada Erbe Bianche - Parricchio | Adrano | Tutta la portata del pozzo di l/sec. 19. | |
| 27 | Acque pozzo trivellato ditta Lo Castro Giuseppe ed altri | Contrada Gagliola Cuccanisi | Scordia | Tutta la portata del pozzo di l/sec. 22. Pozzo trivellato di ml. 137. | |
| 28 | Acque pozzo ditta Modica Gaetano e Fortunato fu Rosario | Contrada Gagliola Cuccanisi | Id. | Tutta la portata del pozzo di l/sec. 9. Pozzo trivellato di ml. 135. | |
| 29 | Acque pozzo trivellato Modica Fortunato ed altri | Contrada Gagliola Cuccanisi | Id. | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 20. Pozzo trivellato della profondità di ml. 73. | |
| 30 | Sorgente fondo ditta Romano | Contrada Verticchio | S. Michele di Ganzeria | Tutta la portata della sorgente sgorgante nel fondo della ditta Romano di l/sec. 2,00. | |
| 31 | Acque pozzo Mangano Matteo | Contrada Viscalori | Viagrande | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 40,25 sito in proprietà della Mangano Matteo e Mangano Agata in Barbagallo. | |

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Acque pozzo Crocillà | Contrada S. Lucia SS. Crocifisso | S. Giovanni La Punta | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 9,60 sito in proprietà della ditta Crocillà Rosario fu Luigi. | |
| 33 | Acque pozzo fondo Patanè ex Vigo | Contrada S. Giorgio | Catania | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 33. | |
| 34 | Acque pozzo fondo De Gaetani | Contrada Sciara-Puleò | S. Giovanni La Punta | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 16. | |
| 35 | Acque pozzo fondo Scuto | Contrada Trigona | Id. | Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 17. | |
| 36 | Acque pozzo Magrì | Contrada Poggio Monaco | Paternò | Tutta la resa del pozzo di circa l/sec. 12. | |
| 37 | Acque pozzo Leonardo Maria | Contrada Altarello | Giarre (Trepunti) | Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 36. | |
| 38 | Acque pozzo Tomagra | Contrada Scalazza | Scordia | Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 16. | |
| 39 | Acque pozzo Leotta | Contrada Galifi-Passo Ogliastro | Mascali | Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 63. | |
| 40 | Acque pozzo Blanco Antonino | Contrada Finocchiaro | Acicatena | Tutta la portata delle acque del pozzo di circa l/sec. 13. | |
| 41 | Acque sorgenti Nicchiara | Contrada Nicchiara | Minco | Tutta la portata delle sorgenti di circa l/sec. 6,00 sgorgante in terreno della ditta Ciancico Vincenzo. | |
| 42 | Acque pozzo Musmeci | Contrada S. Tecla | Acireale | Tutta la portata del pozzo di circa l/sec. 300. | |
| 43 | Acque ditta Sarino Pavone & C. | Contrada Vena e Presa | Piedimonte Etneo e Linguaglossa | Tutta la portata attuale delle acque, della galleria di circa l/sec. 100. | |
| 44 | Acque pozzo trivellato della soc. Lloyd ente siciliana di sicurtà | Contrada Maguli | Vizzini | Tutta la portata delle acque di l/sec. 55. Pozzo trivellato di ml. 127 in terreno di proprietà della predetta società. Della detta portata l/sec. 30 sono state utilizzate dalla società il resto è disponibile. | |
| 45 | Acque pozzo trivellato di proprietà del comune di Catania | Pantano | Catania | Tutta la portata delle acque di l/sec. 23. Trovasi in contrada Pantano foglio 40, particella 154 con una profondità di ml. 84. | |

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(9659)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Venezia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1975, n. 7939, con la quale l'amministrazione provinciale di Venezia ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada « S. Stino-Cessalto », tratto dal ponte sul Fiume Livenza (confine con la provincia di Treviso) al ponte sul Malgher (centro di S. Stino di Livenza) dell'estesa di km 0 + 747;

Visto il voto in data 19 aprile 1977, n. 177, con il quale il Consigilo superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, della estesa di km 0 + 747 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

**(9777)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per lire 1.000 miliardi, ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui si dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, il terzo comma del cennato articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della suddetta legge 23 maggio 1977, n. 232, secondo cui per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità stabilite ai commi dal settimo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, è disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.000.000.000.000 per una durata di 24 mesi ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

*a*) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo;

*b*) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

*c*) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° aprile 1978 (prima cedola) è pari al 7,05 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire og-

getto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1978 e l'ultima il 1° ottobre 1979.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo — attese le loro caratteristiche — l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'Interno - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1977 con l'indicazione sulla busta: « Contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 settembre 1977 gli operatori richiedenti certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 7,05%, pari a L. 999.610 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1979.

Art. 11.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 874, E LEGGE 23 MAGGIO 1977, N. 232 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTERO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il progetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 10 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1977 ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie e il numero del corpo del titolo e delle cedole nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 12.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978 e 1979 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* **1977**
*Registro n.* 20 *Tesoro, foglio n.* 225

**(9949)**

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* **1977**
*Registro n.* 20 *Tesoro, foglio n.* 227

**(9950)**

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 226*

**(9951)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 228*

**(9952)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 31 agosto 1977.

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Iran.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dall'Iran sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(9836)**

# COMUNITÀ EUROPEE

### Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1852/77 della commissione, dell'11 agosto 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 208 *del* 15 *agosto* 1977.

**(43/C)**

Regolamento (CEE) n. 1853/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1854/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1855/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1856/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1857/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1858/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1859/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1860/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che subordina a licenza le importazioni, in alcuni Stati membri, dei filati di cotone e degli indumenti originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1861/77 della commissione, del 12 agosto 1977, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1862/77 della commissione, del 12 agosto 1977, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1863/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, ecc., di metalli comuni della voce doganale 83.01, originarie di Hong Kong beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1864/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari d'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 1865/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1866/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1867/77 della commissione, del 12 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1307/77 della commissione, del 15 giugno 1977, relativo a disposizioni di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 150 del 18 giugno 1977.

*Pubblicati nel n.* L 207 *del* 13 *agosto* 1977.

**(44/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(9924)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 maggio 1977 concernente: « Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 871/77 del consiglio del 26 aprile 1977 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977, alla pag. 4315, in corrispondenza dell'art. 4, riga 6, dove è scritto: « *Gazzetta Ufficiale, per ciascuna* regione o provincia autonoma », leggasi: « *Bollettino ufficiale della* regione o provincia autonoma ».

**(9838)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Trivolzio

Con decreto 26 febbraio 1977, n. 2965, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della roggia Cantona confinante a nord con la via Rusca, ad est con la roggia Cantona e a sud e ad ovest con i mappali 253 e 254, in comune di Trivolzio (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV, lettera *F.* sub *b.*, della superficie di mq 30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 dicembre 1975 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(9842)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Milano

Con decreto 7 marzo 1977, n. 3004, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Mussa sito in viale Espinasse in comune di Milano, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 124, mappali 199 (mq 110), 155/a (mq 110) e 158/b (mq 10) della superficie complessiva di mq 230 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 febbraio 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(9844)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana**

Con decreto 29 aprile 1977, n. 172, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra del torrente Calcandola in comune di Sarzana (La Spezia), segnati al catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 390 (mq 5760) e 390½ (mq 1270) della superficie complessiva di mq 7030 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 5 maggio 1973 con allegato schizzo planimetrico in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegato schizzo che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(9845)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Crema**

Con decreto 28 maggio 1977, n. 363, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni resisi disponibili a seguito della deviazione degli alvei delle rogge Sena, Taglio Sena e Cavo Baccellone in comune di Crema (Cremona), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, particelle 200 - 201 - 202 e al foglio n. 12, particelle 277 - 300 - 301 - 302 della superficie complessiva di mq 6190 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 30 dicembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(9841)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

**Corso dei cambi del 14 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 884,80 | 884,80 | 884,80 | 884,80 | 884,80 | 884,80 | 884,70 | 884,80 | 884,80 | 884,80 |
| Dollaro canadese | 824,30 | 824,30 | 824,50 | 824,30 | 823,10 | 824,30 | 824,10 | 824,30 | 824,30 | 824,30 |
| Franco svizzero | 369,81 | 369,81 | 369,92 | 369,81 | 370 — | 369,80 | 369,83 | 369,81 | 369,81 | 369,80 |
| Corona danese | 142,89 | 142,89 | 142,90 | 142,89 | 142,85 | 142,88 | 142,90 | 142,89 | 142,89 | 142,85 |
| Corona norvegese | 160,50 | 160,50 | 160,45 | 160,50 | 160,45 | 161,30 | 160,42 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Corona svedese | 181,75 | 181,75 | 181,65 | 181,75 | 181,75 | 181,70 | 181,75 | 181,75 | 181,75 | 181,75 |
| Fiorino olandese | 358,26 | 358,26 | 358,30 | 358,26 | 358,30 | 358,30 | 358,27 | 358,26 | 358,26 | 358,25 |
| Franco belga | 24,618 | 24,618 | 24,6275 | 24,618 | 24,77 | 24,61 | 24,61 | 24,618 | 24,618 | 24,60 |
| Franco francese | 178,94 | 178,94 | 178,90 | 178,94 | 179 — | 178,95 | 178,99 | 178,94 | 178,94 | 178,95 |
| Lira sterlina | 1543,30 | 1543,30 | 1543,40 | 1543,30 | 1543,26 | 1543,30 | 1543,32 | 1543,30 | 1543,30 | 1543,30 |
| Marco germanico | 379,25 | 379,25 | 379,42 | 379,25 | 379,40 | 379,25 | 379,28 | 379,25 | 379,25 | 379,20 |
| Scellino austriaco | 53,39 | 53,39 | 53,44 | 53,39 | 53,45 | 53,38 | 53,41 | 53,39 | 53,39 | 53,38 |
| Escudo portoghese | 21,83 | 21,83 | 21,75 | 21,83 | 21,80 | 21,82 | 21,78 | 21,83 | 21,83 | 21,82 |
| Peseta spagnola | 10,467 | 10,467 | 10,47 | 10,467 | 10,47 | 10,46 | 10,468 | 10,467 | 10,467 | 10,46 |
| Yen giapponese | 3,311 | 3,311 | 3,3150 | 3,311 | 3,32 | 3,31 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,30 |

**Media dei titoli del 14 settembre 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 80,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,275 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 95,200 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,925 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 97,625 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,800 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,825 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,325 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 76,800 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 73,450 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,050 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,550 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70,550 |
| » 9 % » » 1975-90 | 80,750 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 | 79,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 95,825 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 91,475 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,475 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 77,075 |
| » poliennali 7 % 1978 | 96,800 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 93,100 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 91,375 |
| » » 9 % 1980 | 89,900 |
| » » 10 % 1981 | 90,275 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 14 settembre 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 884,75 |
| Dollaro canadese | 824,20 |
| Franco svizzero | 369,82 |
| Corona danese | 142,895 |
| Corona norvegese | 160,46 |
| Corona svedese | 181,73 |
| Fiorino olandese | 358,265 |
| Franco belga | 24,614 |
| Franco francese | 178,965 |
| Lira sterlina | 1543,31 |
| Marco germanico | 379,265 |
| Scellino austriaco | 53,40 |
| Escudo portoghese | 21,805 |
| Peseta spagnola | 10,467 |
| Yen giapponese | 3,311 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Concorso a nove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approvano, rispettivamente, il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a nove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a nove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni:

manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico, preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) aver sempre tenuto buona condotta;

*e*) essere fisicamente idonei all'impiego;

*f*) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti, rilasciati in conformità della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa.

Non saranno accolte le domnde e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

*b*) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimiliate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

*d*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*e*) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti

legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7, salvo quelle di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

Espletate le prove pratiche, la commissione giudicatrice formera la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

*a*) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici degli enti pubblici al cui servizio hanno rilasciato l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità a cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*d*) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

*e*) gli orfani di guerra e categorie assimiliate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*f*) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

*g*) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

*h*) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

*i*) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonché certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

*m*) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

*n*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*o*) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

*p*) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

*q*) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e, quella degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano in possesso anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1977

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *luglio* 1977
*Registro n.* 13 *Agricoltura, foglio n.* 18

**(9520)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Catanzaro.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 192, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Catanzaro, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

**(9815)**

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 giugno 1977, n. 130/SAN/SO, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti nei sottoelencati consorzi della provincia di Sondrio al 30 novembre 1976:

consiglio medico tra i comuni di Ardenno-Buglio in Montecivo-Valmasino;

consiglio medico tra i comuni di Campodolcino e Isolato;

consiglio medico tra i comuni di Albosaggia e Faedo Valtellino.

Per qualsiasi maggiore informazione in merito ai dati di cui sopra gli aspiranti potranno prendere visione, presso le amministrazioni interessate, dei rispettivi regolamenti vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 1.500 devono essere indirizzate all'ufficio del medico provinciale di Sondrio, via Stelvio, 35, e devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 dicembre 1977.

**(9648)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1976, bandito con decreto di questo ufficio 3 giugno 1977, n. 1788.

Alle condizioni di cui al bando surrichiamato le domande dovranno pervenire a questo ufficio non oltre le ore 12 del 30 novembre 1977.

**(9709)**

## OSPEDALE DI RHO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

**(9795)**

## OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

**(9794)**

## OSPEDALE CIVILE DI UDINE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente dell'istituto di radiodiagnostica II;
un posto di assistente del centro di audiologia e fonetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

**(9821)**

## OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(9824)**

## OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

**(9825)**

## OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di aiuto dirigente il centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

**(9820)**

## OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

**Concorso a tre posti di assistente anestesista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

**(9822)**

## OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

**Concorso a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

**(9800)**

## OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

**(9818)**

## OSPEDALE DI MACERATA

**Concorso ad un posto di primario del reparto medicina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del reparto medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

**(9823)**

## OSPEDALE DI RIETI

**Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

**(9793)**

## OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

**(9802)**

## OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

**Concorso ad un posto di primario del primo laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del primo laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

**(9790)**

## OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

**Concorso ad un posto di primario del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

**(9798)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

**(9799)**

## OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

**(9791)**

## OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scale alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

**(9797)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

**(9801)**

## OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

**(9792)**

## OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione prima di medicina generale cui è aggregata una sezione di emodialisi;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e per quanto riguarda il posto di primario anche quanto previsto dal decreto di questo ente 5 agosto 1977, n. 415 (idoneità a primario di medicina generale oltre a specializzazione in nefrologia o emodialisi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

**(9819)**

## ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

**(9796)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1977, n. 43.
**Le procedure della programmazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

NORME GENERALI

Art. 1.
*Finalità*

La regione Piemonte esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa con il metodo della programmazione, in base al disposto degli articoli 4 e 73 dello statuto, secondo le norme della presente legge che ne individua gli strumenti e ne definisce le relative procedure.

L'azione della Regione è prioritariamente rivolta al superamento degli squilibrii socio-economici e territoriali, sia a livello nazionale, sia nell'ambito generale.

A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo di cui agli articoli 74, 75 dello statuto e all'art. 1 della legge n. 335 del 19 maggio 1976, e provvede, in conformità con il piano regionale di sviluppo, attraverso gli organi comprensoriali alla formazione dei piani socio-economici-territoriali dei comprensori di cui all'art. 75 dello statuto.

Il piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni in piani socio-economici-territoriali di comprensorio costituiscono il complesso della programmazione regionale.

Art. 2.
*Soggetti della programmazione regionale*

La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal consiglio regionale, dalla giunta e dai comitati comprensoriali di cui alla legge regionale n. 41 del 4 giugno 1975.

Le province, le comunità montane ed i comuni, singoli od associati, partecipano alla programmazione regionale attraverso i comitati comprensoriali.

La Regione garantisce il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte del piano regionale di sviluppo dei piani socio-economici-territoriali dei comprensori e dei loro documenti di attuazione.

La partecipazione al processo di programmazione dei soggetti di cui al secondo e terzo comma, si attua nella fase di elaborazione, e nella successiva gestione attraverso programmi di attuazione.

*Titolo II*

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

Art. 3.
*Contenuti del piano regionale di sviluppo*

Il piano regionale di sviluppo definisce gli indirizzi generali di sviluppo economico e sociale, quelli concernenti l'assetto del territorio, le conseguenti scelte e priorità di intervento, i relativi tempi di attuazione, le modalità organizzative nonchè le proposte per la programmazione nazionale.

Gli indirizzi, le scelte e le proposte di cui al comma precedente sono definiti per un periodo temporale non inferiore a tre anni sulla base di adeguate analisi socio-economiche e territoriali.

Il piano regionale di sviluppo stabilisce infine il termine entro il quale ciascun comitato comprensoriale deve formare il piano socio-economico-territoriale.

Art. 4.
*Documenti del piano regionale di sviluppo*

Il piano regionale di sviluppo è costituito dai seguenti documenti:

*a*) relazione sulla situazione socio-economica e territoriale della Regione e sui suoi prevedibili sviluppi per l'arco temporale di riferimento adottato;

*b*) relazione sullo stato di attuazione dei piani precedenti;

*c*) indirizzi socio-economici ed amministrativi di riferimento, generali e settoriali e loro articolazioni territoriali e temporali, con specifico riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti erogatori;

*d*) linee di assetto territoriale regionale;

*e*) piani settoriali;

*f*) la priorità di intervento della Regione, i principi e i criteri generali di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.
*Iniziativa ed elaborazione della proposta di piano regionale di sviluppo*

Entro quattro mesi dalla data della propria elezione la giunta regionale predispone, in concorso con i soggetti di cui ai capoversi dell'art. 2 della presente legge, la proposta di piano regionale di sviluppo.

A tal fine la giunta regionale:

*a*) acquisisce le proposte e le informazioni dei comitati comprensoriali, dei soggetti di cui al primo comma e delle altre pubbliche amministrazioni;

*b*) si avvale dell'attività di elaborazione, studio e ricerca delle strutture regionali e di quella degli enti ed aziende direttamente od indirettamente dipendenti o collegati alla Regione;

*c*) si avvale in particolare dell'Istituto ricerche economiche sociali del Piemonte, IRES, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte, ESAP, ai sensi della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;

*d*) definisce, in collaborazione con il consorzio per il trattamento automatico dell'informazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, le direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione.

La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni si svolge con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del regio decreto-legge n. 1285 del 27 maggio 1929.

La proposta di piano regionale predisposta dalla giunta è trasmessa al consiglio ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le proposte delle materie di cui alla presente legge dei soggetti di cui all'art. 42 dello statuto sono messe all'ordine del giorno del consiglio contestualmente con la proposta della giunta.

Art. 6.
*Norme per l'approvazione del piano regionale di sviluppo*

Sulla base della proposta della giunta regionale, il consiglio regionale realizza le consultazioni di cui al successivo art. 7.

A conclusione delle consultazioni, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, la commissione bilancio e programmazione raccoglie le conclusioni delle altre commissioni consiliari interessate e trasmette al presidente del consiglio ed al presidente della giunta regionale le sue conclusioni in merito alla proposta di piano, agli esiti delle consultazioni, alle conseguenti proposte di integrazione e modifica.

La giunta regionale predispone quindi il piano regionale di sviluppo, tenendo conto delle proposte di integrazione e modifica di cui al comma precedente e, lo trasmette al presidente del consiglio regionale.

Il consiglio regionale approva il piano regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Dopo la sua approvazione il piano regionale di sviluppo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**Art. 7.**

*Consultazioni*

Il consiglio regionale provvede alla consultazione:

*a*) dei comitati comprensoriali;

*b*) delle rappresentanze degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.

Le consultazioni di cui al punto *b*), a livello sub-regionale, vengono effettuate attraverso i comitati comprensoriali.

**Art. 8.**

*Strumenti tecnici*

Per l'adempimento di quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 7, il consiglio regionale si avvale direttamente, delle strutture e degli organismi di cui ai punti *b*) e *c*) del capoverso dell'art. 5 della presente legge e dell'apporto del consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.

Art. 9.

*Modifiche ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo*

Alle modifiche ed all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo, prima della sua scadenza, si provvede secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8.

Le modifiche che non incidono sugli indirizzi sostanziali e che si rendono necessarie in conseguenza dell'aggiornamento annuale del programma pluriennale di attività e di spesa, di cui al successivo art. 17, previo parere conforme della commissione programmazione e bilancio, sono approvate con delibera del consiglio regionale su proposta della giunta.

**Art. 10.**

*Efficacia del piano regionale di sviluppo*

Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, dei comitati comprensoriali, degli enti ed aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa collegati, degli enti locali per le materie delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante nel teritorio regionale, nei limiti in cui la legislazione statale e regionale lo consenta. Ad esso si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.

Il piano regionale di sviluppo inoltre costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Art. 11.

*Contenuti del piano socio-economico-territoriale del comprensorio*

Il piano socio-economico-territoriale del comprensorio attua le previsioni del piano regionale di sviluppo e si configura come piano di sviluppo e piano territoriale in coerenza con l'art. 5 della legge regionale n. 41 del 4 giugno 1975.

Esso costituisce il quadro di riferimento sul territorio dei programmi di intervento e di spesa della Regione e degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonchè delle aziende a partecipazione pubblica e dei programmi delle aziende private per il periodo di validità del piano.

Il piano socio-economico-territoriale del comprensorio:

*a*) definisce gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del comprensorio e la organizzazione del territorio in conformità col piano regionale di sviluppo;

*b*) definisce i conseguenti criteri e le relative priorità e localizzazioni per gli interventi della Regione e degli enti ed aziende da essa direttamente o indirettamente dipendenti o ad essa collegati, e degli enti locali per le materie delegate, nonchè i relativi tempi di attuazione;

*c*) stabilisce, nel quadro della legislazione nazionale e regionale, i criteri e gli indirizzi che devono essere osservati nella formazione dei piani di sviluppo, dei piani urbanistici e dei piani di settore degli enti locali, che interessano il territorio del comprensorio, precisando le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente;

*d*) individua, in armonia con la legislazione regionale e tenendo conto delle attività delegate agli enti territoriali o a loro consorzi, la delimitazione delle aree subcompresoriali;

*e*) definisce ogni altro aspetto della programmazione regionale che il piano regionale di sviluppo assegni esplicitamente ai piani socio-economici-territoriali di comprensorio.

**Art. 12.**

*Documenti del piano socio-economico-territoriale del comprensorio*

Il piano socio-economico-territoriale del comprensorio è costituito dai seguenti documenti.

*a*) relazione sulla situazione socio-economica e territoriale del comprensorio e sui suoi prevedibili sviluppi per l'arco temporale di riferimento adottato, insieme con la rappresentazione cartografica dei fenomini;

*b*) indirizzi programmatici socio-economici ed amministrativi;

*c*) piano territoriale, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale;

*d*) programmi pluriennali consolidati di intervento e di spesa della Regione e degli enti locali;

*e*) eventuali norme di attuazione del piano socio-economico-territoriale del comprensorio.

Art. 13.

*Formazione ed approvazione del piano socio-economico-territoriale del comprensorio*

Il piano socio-economico-territoriale esteso al territorio di ciascun comprensorio, è formato dal comitato comprensoriale sulla base degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Qualora le indicazioni del P.R.S. o particolari esigenze di attuazione richiedano la formazione unitaria di un piano socio-economico territoriale esteso a più aree comprensoriali, la giunta regionale ne promuove la formazione da parte dei relativi comitati comprensoriali e ne assicura il coordinamento.

Il comitato comprensoriale predispone ed approva uno schema di piano socio-economico-territoriale, sottoponendolo alle consultazioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 41 del 4 giugno 1975, e lo trasmette alla giunta regionale per l'adozione.

La giunta regionale previo parere della commissione programmazione e bilancio, esprime le proprie osservazioni con motivato parere e trasmette gli atti al comitato comprensoriale, che provvede alla redazione ed approvazione della proposta di piano con i contenuti e gli elaborati di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

La giunta regionale, qualora la proposta di piano non sia in contrasto con il piano regionale di sviluppo e con le disposizioni della presente legge, adotta il piano socio-economico-territoriale del comprensorio, lo trasmette al consiglio regionale, e dà notizia del provvedimento di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi ove chiunque può prendere visione dei relativi atti.

Il consiglio regionale approva il piano socio-economico-territoriale con propria deliberazione.

Il piano approvato è pubblicato integralmente come supplemento del Bollettino ufficiale della Regione e ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli elaborati del piano socio-economico-territoriale del comprensorio sono esposti continuamente nelle sedi della Regione e del comprensorio interessato.

Art. 14.

*Variazione del piano socio-economico-territoriale del comprensorio*

Il piano socio-economico-territoriale del comprensorio può essere modificato con il procedimento di cui al precedente art. 14 nei seguenti casi:

*a*) su iniziativa della Regione, nel caso di approvazione di nuovi indirizzi programmatici di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale, anche in relazione alle scelte della programmazione nazionale, o per eventi naturali eccezionali;

*b*) su iniziativa dei comitati comprensoriali.

Le modifiche che non incidono sugli indirizzi e indicazioni di cui allo schema previsto dal terzo comma del precedente art. 13, o quelle che si rendono necessarie per adeguamento ad altri strumenti regionali di attuazione del piano di sviluppo, sono proposte dalla giunta sentiti i comitati comprensoriali, ed approvate con deliberazione del consiglio regionale secondo le procedure di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma del precedente art. 13.

Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani socio-economici-territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in rapporto al variare delle condizioni economiche e sociali.

**Art. 15.**

*Attuazione del piano socio-economico-territoriale del comprensorio*

Il piano socio-economico-territoriale del comprensorio si attua mediante:

a) l'adeguamento dei piani regolatori generali;

b) gli interventi della Regione in applicazione di leggi statali e regionali, specificati nel programma pluriennale di attività di spesa e nelle sue articolazioni annuali;

c) i piani ed i programmi di attuazione pluriennale ed annuale degli enti territoriali nelle materie di competenza o delegate, ove la predisposizione di piani e la loro conformità alla programmazione regionale sia esplicitamente prevista dalle leggi regionali e statali, e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.

*Titolo III*

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

Art. 16.

*Attuazione del piano regionale di sviluppo*

Il piano regionale di sviluppo è attuato tramite:

a) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione;

b) i piani e i programmi pluriennali ed annuali, degli enti locali.

Art. 17.

*Contenuti del programma pluriennale di attività e di spesa*

Il programma pluriennale di attività e di spesa di cui allo art. 74 dello statuto regionale, specifica, in coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi del piano di sviluppo regionale, gli interventi di competenza regionale, coordinando l'attuazione dei programmi di settore redatti in applicazione di leggi regionali o statali e dei programmi autonomamente elaborati dagli enti locali nel rispetto delle reciproche competenze e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.

Il programma pluriennale di attività e di spesa è riferito ad un arco temporale non superiore a quello assunto per la formazione del piano regionale di sviluppo.

Art. 18.

*Documenti del programma pluriennale di attività e di spesa*

Il programma pluriennale di attività e di spesa è costituito dai seguenti documenti:

a) relazione sullo stato di attuazione del programma precedente;

b) interventi programmati della Regione, eventualmente aggregati in programmi di settore e specificati in progetti, con articolazione sul territorio e dettaglio annuale di attuazione, distinguendo tra:

interventi predisposti dalla Regione mediante le proprie strutture, o avvalendosi di enti ed organismi da essa direttamente o indirettamente dipendenti o collegati;

interventi predisposti autonomamente dagli enti locali e coordinati dagli organismi comprensoriali, con indicazione della quota di finanziamento a carico della Regione;

interventi predisposti autonomamente dalle altre pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, dalle aziende a partecipazione statale o da soggetti privati, riconducibili agli indirizzi ed alle scelte del piano regionale di sviluppo.

Tali interventi devono contenere l'indicazione delle risorse che la Regione intende impiegare sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia base ai previsti buoni interventi legislativi.

Art. 19.

*Programmi di settore e progetti*

I programmi di settore ed i progetti di cui al punto b) del precedente art. 18, individuano le attività e gli interventi previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa per settori organici di materie, ed in relazione ad obiettivi specificatamente indicati e verificabili, evidenziandone, ove sia possibile, i costi ed i risultati in termini sia fisici sia finanziari, nonchè i relativi tempi e le modalità di attuazione ed i necessari riferimenti organizzativi.

Art. 20.

*Attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa*

Il programma pluriennale di attività e di spesa è attuato attraverso il bilancio pluriennale e annuale di previsione della Regione, ai sensi della legge n. 335 del 19 maggio 1976 e relative norme regionali di attuazione ed i bilanci consolidati di comprensorio di cui al terzo comma dell'art. 75 dello statuto.

La giunta regionale presenta ogni anno la relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa unitamente al bilancio preventivo.

Art. 21.

*Formazione del programma pluriennale di attività e di spesa*

La giunta regionale predispone, avvalendosi delle proprie strutture ed in concorso con i soggetti di cui ai capoversi dello art. 2 della presente legge, il programma pluriennale di attività e di spesa ed i suoi aggiornamenti ed articolazioni annuali.

In particolare la giunta acquisisce:

a) i programmi pluriennali ed annuali degli enti ed organismi da essa direttamente o indirettamente dipendenti o collegati, insieme con i relativi bilanci di previsione;

b) le informazioni e i programmi degli enti locali e degli altri soggetti necessari per la definizione degli interventi di cui al punto b) del precedente art. 18 e comunque quando sia richiesto il finanziamento regionale.

I comitati comprensoriali coordinano i programmi e le informazioni di cui al comma precedente, in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e dei piani socio-economici-territoriali.

« In particolare i comitati comprensoriali trasmettono una propria relazione sullo stato di attuazione del piano socio-economico-territoriale di comprensorio con le eventuali proposte di aggiornamento del piano regionale di sviluppo, anche ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma del successivo art. 22 ».

Art. 22.

*Approvazione e aggiornamento del programma pluriennale di attività e di spesa*

Il programma pluriennale di attività di spesa è approvato ed aggiornato annualmente, insieme con le sue articolazioni annuali con le modalità di cui agli articoli 6, 7, 8 della presente legge, e con le scadenze previste per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione della Regione.

L'aggiornamento annuale è accompagnato dalla revisione della relazione di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge, secondo le procedure previste dai precedenti articoli 5, 6, 7, 8

Art. 23.

*Verifica e controlli*

Ogni anno la giunta presenta al consiglio regionale per l'approvazione, insieme al conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, una relazione illustrativa in cui vengono posti in evidenza i costi ed i risultati conseguiti per ciascun programma di settore e progetto in relazione alle previsioni di intervento del programma pluriennale di attività e di spesa.

Tale relazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione unitamente al conto consuntivo.

La giunta regionale acquisisce tramite i comitati comprensoriali le necessarie informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 21 della presente legge.

*Titolo IV*

NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 24.**

*Organi della programmazione*

Le strutture tecniche regionali e comprensoriali per la formazione, la verifica ed il controllo dei documenti del piano e le loro funzioni vengono definite con apposita legge regionale.

Ai medesimi fini la giunta regionale è autorizzata a promuovere e definire apposite intese per l'utilizzazione degli uffici e del personale degli enti locali, in particolare nel quadro di quanto previsto all'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 21, e sua conversione in legge 17 marzo 1977, n. 62.

**Art. 25.**

*Modifica della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 sulla costituzione e funzionamento delle comunità montane*

Il primo e secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, si intendono così modificati: « la comunità montana entro un anno dall'entrata in vigore della presente

legge appronta un piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1102, 3 dicembre 1971, e lo trasmette al comitato del comprensorio o dei comprensori nel cui territorio è situata.

Entro sessanta giorni dalla trasmissione il comitato comprensoriale esamina il piano e lo invia, insieme al proprio motivato parere, al presidente della giunta regionale.

Il piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana è approvato dalla giunta regionale su conforme parere del consiglio regionale, tenuto conto delle osservazioni espresse dal comitato comprensoriale, entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte del comitato comprensoriale.

Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Art. 26.

*Contenuti del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa* 1977-80

Il piano regionale di sviluppo ed il programma pluriennale di attività e di spesa per il periodo 1977-80 si articolano in:

*a*) un documento in cui sono presenti i contenuti di massima di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *d*) della presente legge;

*b*) un documento in cui sono contenute le specificazioni per programmi di settore e per progetti, con articolazione sul territorio e dettaglio annuale di attuazione, degli indirizzi di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 27.

*Approvazione del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa* 1977-80

In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale approva congiuntamente il primo piano regionale di sviluppo ed il primo programma pluriennale di attività e di spesa per il periodo 1977-80 entro il 31 luglio 1977.

Art. 28.

*Moduli e metodologie*

La giunta regionale sentite le competenti commissioni consiliari determina i modelli dei bilanci, dei piani, dei programmi di attuazione, dei progetti, delle relazioni previsti nella presente legge e le rispettive metodologie di formazione, in modo da rendere omogenei l'acquisizione ed il controllo dei dati e delle informazioni ai fini del processo di programmazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 agosto 1977

VIGLIONE

---

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. **44**.

**Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

FINALITÀ E PRINCIPÎ GENERALI

**Art. 1.**

*Pianificazione del sistema dei trasporti*

La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle infrastrutture relative il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale e dalla pianificazione territoriale.

Su tale presupposto, afferma la necessità di una pianificazione del trasporto di persone e di cose, integrato tra servizi e infrastrutture stradali, ferroviarie, lacuali e aeroportuali, tale da:

*a*) assicurare l'accessibilità delle persone alle occasioni di lavoro, di studio ed altre relazioni;

*b*) favorire la mobilità delle cose al servizio del sistema produttivo e distributivo dalla Regione;

*c*) promuovere lo sviluppo della ricerca tecnologica.

Riconosce inoltre ad un razionale assetto dell'intero sistema la funzione di stimolo per una qualificazione dell'apparato industriale produttivo regionale e nazionale.

Art. 2.

*Scale funzionali di comunicazione*

I vari modi di trasporto individuale e collettivo, ricadenti nella competenza regionale, devono essere considerati come elementi di un sistema unitario, che tenga conto delle seguenti scale funzionali di comunicazione:

*a*) internazionale e nazionale, comprendente le strutture aeroportuali, le grandi direttrici ferroviarie e stradali di collegamento con i paesi confinanti e la restante parte del territorio nazionale confinante;

*b*) regionale, comprendente i collegamenti tra i comprensori e tra i poli di sviluppo;

*c*) comprensoriale, comprendente i collegamenti interni al comprensorio stesso e quelli che in parte ne fuoriescono;

*d*) locale, comprendente i collegamenti integrati ai precedenti.

Art. 3.

*Controllo pubblico dei trasporti collettivi*

Per quanto concerne i trasporti collettivi la Regione riconosce nel controllo pubblico sull'esercizio e sulla formazione dei bilanci la forma più valida per adeguare il sistema dei trasporti alle necessità e finalità di cui all'art. 1.

Ogni gestione deve essere improntata a criteri di efficienza anche sotto il profilo economico e pertanto gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati in modo da stimolare tale efficienza.

Gli interventi finanziari regionali sono ancorati a criteri di verifica degli obiettivi del piano regionale dei trasporti e della viabilità di cui al successivo art. 7, mediante flussi informativi costanti tra i livelli programmatorio, amministrativo e gestionale.

Art. 4.

*Criteri per gli interventi finanziari sulla viabilità*

Gli interventi finanziari della Regione sulla viabilità sono legati a programmi di attuazione secondo criteri e priorità previsti nel piano regionale e nei piani comprensoriali.

*Titolo II*

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 5.

*Compiti della Regione*

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione:

*a*) redige il piano regionale dei trasporti e della viabilità in armonia con gli indirizzi di politica nazionale, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo, in stretta integrazione con gli obiettivi della pianificazione territoriale e come guida ed indirizzo per i singoli piani di trasporto e di viabilità comprensoriali;

*b*) svolge azione di coordinamento e di vigilanza sulle attività di trasporto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e provvede all'approvazione dei piani comprensoriali di trasporto e della viabilità e delle relative previsioni economico-finanziarie;

*c*) fornisce al comitato comprensoriale informazioni e strumenti per l'elaborazione dei piani e per il controllo della loro attuazione.

### Art. 6.
*Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità*

E' istituito il comitato regionale di coordinamento trasporti e della viabilità quale organo consultivo della Regione.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore ai trasporti e alla viabilità, ed è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

1) gli assessori al dipartimento per la gestione del territorio;

2) un rappresentante per ciascun comitato comprensoriale;

3) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

4) un rappresentante dell'UNCEM regionale;

5) un rappresentante dell'ANCI regionale;

6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

7) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative;

8) nove esperti di tecnica ed economia dei trasporti, designati dal consiglio regionale con voto limitato a sei nominativi;

9) un rappresentante degli automobile clubs del Piemonte;

10) due rappresentanti degli operatori economici designati rispettivamente dall'Unione industriale e dalla Confederazione piccole e medie industrie - sezioni piemontesi;

11) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali delle aziende di trasporto;

12) un rappresentante dell'Associazione italiana gestione aeroporti e società aeroportuali;

13) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dell'autotrasporto delle merci, maggiormente rappresentative a livello regionale,

e, previo assenso delle rispettive amministrazioni:

14) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

15) il direttore del compartimento di Torino delle ferrovie dello Stato;

16) un rappresentante rispettivamente dell'ANAS, della motorizzazione civile e dell'aviazione civile.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato competente. Intervengono, senza diritto di voto, funzionari regionali designati dagli assessori di cui al n. 1).

Di volta in volta il presidente potrà chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, altri esperti in materie specifiche.

Per la validità del voto in caso di parere per atti amministrativi, occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre al presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.

Ai membri del comitato spetta il compenso di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Il comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità ha il compito di:

contribuire ad elaborare le linee del piano regionale dei trasporti e della viabilità;

formulare pareri sui piani e sui progetti elaborati dalla giunta regionale, dagli enti locali, dalle aziende di trasporto, dalle ferrovie dello Stato, dall'ANAS e dall'aviazione civile e sulle proposte per una loro armonizzazione;

svolgere la funzione consultiva di cui all'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 140, all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e successive integrazioni, nei confronti della giunta regionale per le scelte amministrative che riguardano la rete dei servizi di interesse regionale;

formulare proposte da avanzare nelle sedi competenti per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di competenza regionale e i servizi che dipendono da amministrazioni statali e da enti locali;

formulare proposte e pareri, da avanzare nelle sedi competenti, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilità e la circolazione regionale nonchè il trasporto merci;

esprimere parere in merito alla classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali nonchè di porti e vie navigabili.

Sono abrogate le leggi regionali 30 dicembre 1974, n. 41, 3 giugno 1975, n. 38 e i numeri 5) e 6), primo comma, dell'art. 17 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28.

### Art. 7.
*Piano regionale dei trasporti e della viabilità*

Il piano regionale dei trasporti e della viabilità è uno strumento dinamico di indicazione di sintesi della politica regionale nel settore secondo gli obiettivi del piano di sviluppo e le indicazioni in proposito dei piani comprensoriali.

In quanto tale contiene:

1) le linee generali per l'assetto della rete e servizi regionali dei trasporti ed i riferimenti alla rete delle comunicazioni internazionali e nazionali, in accordo con la programmazione nazionale, nonchè le relative priorità di attuazione;

2) i riferimenti, le indicazioni e gli strumenti per l'elaborazione dei piani comprensoriali dei trasporti e della viabilità;

3) i criteri per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari tra i vari soggetti erogati di finanziamento per le infrastrutture e per i servizi di trasporto (Stato, Regione, enti locali, aziende produttrici), considerando altresì i finanziamenti derivanti da contratti nazionali di categoria, contribuzioni sociali;

4) gli indirizzi per il programma pluriennale di investimento e i criteri di assegnazione dei contributi regionali, in stretta relazione con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale;

5) gli indirizzi generali di politica tariffaria, i criteri per la determinazione del costo medio dei servizi, distintamente per zone a carattere socio-economico ed operativo diverso, ricercando una base tariffaria con carattere indicativo per la formulazione del relativo provvedimento riguardante i servizi regionali.

Tali criteri devono essere definiti previa verifica con le rappresentanze degli operatori economici e delle organizzazioni sindacali.

Il piano regionale dei trasporti e della viabilità recepisce inoltre, per la formazione degli aggiornamenti progressivi, le indicazioni dei piani comprensoriali secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all'art. 75 dello statuto regionale.

### Art. 8.
*Programma pluriennale di attuazione dei trasporti*

Il programma pluriennale di attuazione dei trasporti specifica in coerenza con le previsioni e gli indirizzi del piano regionale dei trasporti, gli interventi nel settore, di competenza regionale e locale, precisandone l'ammontare e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogati di finanziamento, pubblici e privati.

## *Titolo III*
## PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

### Art. 9.
*Compiti del comitato comprensoriale*

Il comitato comprensoriale, istituito dalla legge 4 giugno 1975, n. 41:

*a*) provvede alla redazione e all'aggiornamento del piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità da sottoporre alla approvazione della giunta regionale, in conformità ai criteri ed indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti e viabilità e alle linee di assetto territoriale previste, secondo obiettivi di massimo impiego delle infrastrutture esistenti, nonchè attraverso la partecipazione degli anti locali e l'autonomo apporto delle forze sociali;

*b*) partecipa alla formazione e all'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e della viabilità;

*c*) promuove, per quanto attiene i servizi comprensoriali di trasporto, programmi unitari ed integrati di esercizio formulati dalle aziende ed approvati dalle autorità di gestione;

*d*) promuove i programmi annuali di pubblicizzazione e la costituzione dei consorzi tra gli enti locali interessati secondo una o più unità territoriali di gestione;

*e*) definisce la ripartizione dei contributi regionali, provvede al coordinamento ed alla verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali di investimento e di esercizio delle autorità di gestione o delle aziende, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all'art. 75 dello statuto regionale;

*f*) individua le eventuali unità territoriali di gestione;

g) definisce la politica tariffaria secondo i criteri e gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e della viabilità di cui all'art. 7;

h) formula pareri in merito:

1) agli interventi proposti per adeguare le infrastrutture dei trasporti e la distribuzione delle merci (scali, interporti, aree di stoccaggio, stivaggio e containerizzazione) alle necessità di approvvigionamento e spedizione;

2) ai provvedimenti di carattere viabilistico, interessanti il comprensorio in ordine alla rete di comunicazione fissata dal piano comprensoriale.

Art. 10.
*Piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità*

Il piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità costituisce lo strumento di indirizzo e verifica degli interventi previsti nel comprensorio secondo le linee del piano regionale dei trasporti e della viabilità e gli obiettivi della pianificazione socio-economica-territoriale.

I riferimenti del piano sono:

a) le indicazioni del piano regionale dei trasporti e della viabilità;

b) le indicazioni del piano territoriale socio-economico comprensoriale, di cui costituisce specificazione settoriale;

c) le analisi e gli studi sulle dotazioni infrastrutturali esistenti, sui livelli di servizio e sulle condizioni di sicurezza della rete, sulla mobilità delle persone e delle merci esistente nelle ipotesi di ripartizione modale.

Il piano comprensoriale prevede:

a) l'assetto della rete infrastrutturale di trasporto d'interesse comprensoriale, tenendo conto delle comunicazioni di interesse sovracomprensoriale e nazionale e dei piani viabilistici indicati dagli strumenti urbanistici;

b) le ipotesi di utilizzazione delle linee e servizi comprensoriali di comunicazione su ferrovia e su strada;

c) le eventuali unità territoriali nelle quali si articola la gestione e la razionalizzazione della produzione del servizio, per quanto attiene il trasporto collettivo di persone;

d) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economico-finanziaria con l'ipotesi di ripartizione del finanziamento fra i vari soggetti di spesa per l'attuazione del piano comprensoriale.

Art. 11.
*Programmi unitari ed integrati di esercizio*

Allo scopo di attuare la riorganizzazione del sistema dei servizi di linea su gomma o ad impianto fisso, e conseguire gli obiettivi del piano comprensoriale dei trasporti, il comitato comprensoriale promuove nel suo ambito la realizzazione di programmi unitari ed integrati di esercizio attraverso i quali poter conseguire il miglioramento della qualità del servizio ed il controllo dei costi di produzione e degli oneri a carico della collettività.

Con riferimento ai raggruppamenti per unità territoriali di gestione nel comprensorio, il programma unitario di esercizio deve definire i tracciati, le fermate, gli orari, le coincidenze e le opportunità di interscambio con gli altri mezzi di trasporto, le tariffe ordinarie e preferenziali, i tipi di documenti di viaggio adottati. Il programma deve essere finalizzato a realizzare:

a) l'eliminazione dei divieti di carico e di esercizio e il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio al fine di incrementare le frequenze e diversificare i servizi in modo aderente alle esigenze degli utenti;

b) l'unificazione tariffaria;

c) l'armonizzazione degli orari degli autoservizi tra loro e nei confronti di altri servizi di trasporto;

d) i collegamenti degli autoservizi con le stazioni ferroviarie.

Le aziende di gestione devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario generale dei servizi di trasporto nel comprensorio nonchè tutte le informazioni utili all'utenza.

I programmi unitari ed integrati sono redatti dalle aziende di gestione, preferibilmente attraverso conferenze annuali di produzione, e sottoposti, congiuntamente ai programmi finanziari annuali, all'esame del comitato comprensoriale. La loro approvazione è di competenza dell'autorità di gestione di cui all'art. 14.

Art. 12.
*Classificazione dei servizi di linea*

Si intendono per servizi automobilistici di linea, quelli disposti a favore del pubblico, che si svolgono su itinerari e orari fissi, anche a carattere stagionale, e a offerta indiscriminata.

Sotto il profilo funzionale sono così classificati:

1) servizi urbani, caratterizzati da:

a) alte frequenze e brevi intervalli tra le fermate;

b) integrazione con i servizi di trasporto delle linee automobilistiche comprensoriali e con i servizi su rotaia;

c) prevalente funzione di servizio negli insediamenti continui, anche se in comuni diversi e confinanti;

2) servizi suburbani, che si svolgono tra un centro ed altri minori ravvicinati tra loro, senza continuità di abitato, e per i quali l'avvicendamento dei passeggeri porti questi ad una permanenza sul mezzo relativamente breve;

3) servizi interurbani, i rimanenti.

4) servizi di linea, riservati a determinate categorie di utenti;

5) servizi di gran turismo, finalizzati alla valorizzazione turistica di determinati luoghi.

Il costo dei servizi di cui ai numeri 4) e 5) deve essere a completo carico del committente e/o dell'utente.

Art. 13.
*Unità territoriale di gestione*

Ai fini della realizzazione del programma unitario ed integrato d'esercizio e per conseguire gli obiettivi di cui allo art. 10 della presente legge, il territorio comprensoriale può essere articolato in una o più unità territoriali di gestione.

La Regione dispone le delimitazioni dell'ambito territoriale di ciascuna unità di gestione su indicazione dei comitati comprensoriali.

Per unità territoriale di gestione si intende un bacino di trasporto comprendente la rete dei servizi di linea di ciascun comprensorio e la cui dimensione risulti più conveniente per economicità, efficienza e produttività, fattori tra loro razionalmente combinati.

*Titolo IV*

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE

Art. 14.
*Autorità di gestione e regime di delega*

Per ciascuna unità territoriale di gestione i comuni, le comunità montane, le province che vi appartengono, si costituiscono in consorzi facoltativi, ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi di cui al comma precedente svolgono per delega della Regione le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali che si svolgono nell'ambito del proprio territorio, purchè siano formati almeno da tutti i comuni serviti dalle attuali linee di trasporto interurbano.

Lo statuto del consorzio deve prevedere l'eventualità di gestione dei relativi servizi.

L'autorità dell'unità territoriale di gestione è individuata nell'assemblea del consorzio.

Le spese strumentali per l'avvio e l'esercizio delle funzioni delegate fanno capo al bilancio regionale e sono attribuite ai consorzi in proporzione al servizio erogato nelle singole unità di gestione.

Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la giunta regionale è autorizzata a disporre il comando del personale.

Art. 15.
*Funzioni amministrative delegabili*

Le funzioni amministrative delegabili all'autorità di gestione di cui all'art. 14 sono:

1) in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione degli orari e delle tariffe secondo le indicazioni del comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità;

*b*) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

*c*) l'erogazione di sovvenzioni e di contributi;

*d*) la concessione di autostazioni di servizi di linea;

2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, e in materia di porti lacuali e di navigazione interna:

*a*) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto in conto terzi;

*b*) l'esercizio dei servizi pubblici di linea;

*c*) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

*d*) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

*e*) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avverrà in conformità del programma unitario ed integrato d'esercizio di cui all'art. 11 della presente legge.

Tale programma dovrà essere redatto in conformità alle direttive del piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità.

Art. 16.

*Compiti dell'autorità di gestione*

L'autorità di gestione provvede:

*a*) alla definizione della natura giuridica dell'azienda, alla quale verrà affidata la gestione dell'intera rete del comprensorio o delle unità territoriali in cui è suddiviso;

*b*) alla determinazione delle tariffe dei servizi in conformità degli indirizzi della Regione;

*c*) alla definizione, in coerenza con la previsione economico-finanziaria per l'attuazione del piano comprensoriale dei trasporti, di programmi pluriennali ed annuali di investimento e di esercizio per i servizi di competenza;

*d*) all'approvazione dei programmi annuali di esercizio predisposti dalle aziende secondo unità di gestione, congiuntamente ai loro bilanci annuali dell'esercizio precedente e alla previsione economico-finanziaria per l'esercizio successivo, avuto riguardo ai costi medi di riferimento ed alle forcelle tariffarie, indicati nel piano regionale;

*e*) in coordinamento con il programma pluriennale ed annuale di investimento e di esercizio, alla determinazione di eventuali disavanzi massimi compatibili con le risorse disponibili ed all'adeguamento ad esse del programma d'esercizio, nel quadro della massima economicità;

*f*) alla vigilanza nell'applicazione delle norme di legge e delle prescrizioni d'esercizio da parte delle aziende di gestione.

Art. 17.

*Competenze dirette*

La disciplina amministrativa delle linee di trasporto terrestre, a norma della legislazione attuale e dell'esercizio di deleghe previste dalla Costituzione, è la seguente:

1) per i trasporti terrestri:

*a*) è competente il comune per le linee che si svolgono nell'ambito del territorio comunale o che ne debordano senza effettuare fermate, oppure quando interessano un comune contiguo, per una tratta inferiore, previo accordo con questo;

*b*) è competente l'autorità di gestione per le linee interurbane e suburbane interessanti la stessa unità territoriale od anche altre per una tratta inferiore. Le modalità d'esercizio per la parte che interessa l'unità vicina devono essere concordate con tale unità; ove manchi l'accordo la decisione è assunta dall'assessorato regionale competente;

*c*) è competente la Regione negli altri casi;

2) per i trasporti su via d'acqua:

*a*) è competente il comune per le linee che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;

*b*) è competente l'autorità di gestione secondo i criteri di cui al precedente punto *b*);

*c*) è competente la Regione negli altri casi.

Ciascuna categoria di servizio deve avere mezzi di trasporto di tipo ritenuto ammissibile dall'assessorato regionale competente, in conformità con la legislazione nazionale vigente, in relazione a parametri di idoneità funzionale con le condizioni operative delle aziende sul territorio.

Art. 18.

*Gestione dei servizi comprensoriali*

L'esercizio dei servizi di trasporto interurbani e suburbani interessanti ogni unità di gestione è affidato in gestione diretta ad azienda speciale di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero è affidata in concessione ad azienda pubblica o privata, coerentemente al programma unitario ed integrato di esercizio.

Per le linee di nuova istituzione ha titolo di preferenza l'azienda di gestione operante nell'ambito dell'unità, cui la linea compete territorialmente e per finitimità, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 3.

Le aziende private devono possedere adeguati requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria ed accettare di svolgere il servizio secondo le prescrizioni del programma unitario ed integrato di esercizio con l'osservanza delle condizioni tecniche amministrative e finanziarie stabilite.

Le aziende pubbliche possono svolgere servizi di gran turismo con il vicolo di cui all'art. 12.

*Titolo V*

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 19.

*Formazione del piano regionale*

La giunta regionale predispone un documento di obiettivi ed indirizzi, alla scala regionale con i riferimenti contenuti all'art. 7, in ordine a punti fondamentali per lo sviluppo e l'uso delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

Il documento, che è specificazione settoriale e parte integrante del piano regionale di sviluppo, è sottoposto per l'approvazione al consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale di cui all'art. 75 dello statuto regionale.

Le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo costituiscono riferimento per l'elaborazione e per l'approvazione dei piani comprensoriali di trasporto e della viabilità.

Art. 20.

*Formazione del piano comprensoriale*

Il comitato comprensoriale, mediante gli uffici di pianificazione regionali e comprensoriali, elabora i piani dei trasporti e della viabilità, recependo le indicazioni del piano regionale e sottoponendolo nell'ambito del piano socio-economico-territoriale alla verifica degli enti locali, delle autorità di gestione dei servizi, degli operatori pubblici e privati del settore, delle forze sociali, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

Il comitato comprensoriale, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge regionale sulle procedure di programmazione di cui all'art. 75 dello statuto regionale presenta alla giunta regionale il proprio piano comprensoriale.

La giunta regionale lo approva, verificandone la compatibilità con gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e del piano socio-economico-territoriale per il comprensorio.

Il piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità ha la stessa validità temporale del piano socio-economico-territoriale. Prima dello scadere di tale periodo la Regione deve aver approvato il successivo piano, con analogo procedimento.

Art. 21.

*Formazione dei programmi unitari ed integrati d'esercizio*

Le aziende di gestione predispongono programmi unitari e integrati d'esercizio, la cui formazione viene promossa dal comitato comprensoriale secondo l'art. 11 della presente legge.

I programmi d'esercizio devono essere predisposti congiuntamente ai bilanci annuali o pluriennali delle aziende e devono contenere le modalità d'esercizio dei servizi, i costi di gestione, gli introiti con l'indicazione delle tariffe relative.

I programmi unitari ed integrati d'esercizio, congiuntamente ai programmi finanziari annuali, sono approvati dall'autorità di gestione competente per territorio, ed inviati al comitato comprensoriale per la verifica di coerenza con la previsione economico-finanziaria per l'attuazione del piano comprensoriale.

Art. 22.

*Contributi finanziari regionali*

La Regione interviene nelle spese di investimento e in quelle di esercizio con contributi determinati con apposite leggi che ripartiscono le risorse regionali per la viabilità e i trasporti secondo i seguenti criteri.

1) gli investimenti relativi alla viabilità, di cui all'art. 4, sono ammessi a contributo commisurato a percentuale della spesa sostenuta e riconosciuta congrua dalla Regione;

2) gli investimenti relativi ai trasporti sono ammessi a contributo commisurato a percentuale della spesa sostenuta e riconosciuta congrua dalla Regione; i contributi per le spese d'esercizio saranno riferiti al sistema dei costi individuato dalla Regione ed ai ricavi derivanti dalla struttura tariffaria proposta.

Gli interventi previsti dalle suddette leggi sostituiscono tutti gli interventi fino al momento effettuati dalla Regione.

Art. 23.

*Fondo regionale dei trasporti e della viabilità*

La Regione, a partire dal 1978, classifica gli adempimenti finanziari derivanti dal precedente art. 22 nel bilancio di previsione di ciascun anno, definendo un fondo annuale per i trasporti e la viabilità suddiviso per i capitoli di spesa inerenti la viabilità ed i trasporti e le voci d'investimento e di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale adotta entro il 31 dicembre 1977 la prima proposta di piano regionale dei trasporti, come documento di obiettivi e di indirizzi conformi al piano regionale di sviluppo, in ordine a punti fondamentali del sistema regionale dei trasporti e la trasmette al presidente del consiglio regionale.

Entro novanta giorni dalla trasmissione, il consiglio approva con propria deliberazione la proposta di piano.

Art. 25.

I comitati comprensoriali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporranno alla giunta regionale, l'aggregazione dei servizi comprensoriali di linea secondo una o più unità territoriali di gestione, ai sensi di quanto previsto all'art. 13.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotterà la delimitazione con decreto del presidente della giunta regionale.

Ogni successiva delimitazione dell'unità territoriale di gestione e dei servizi di trasporto ad essa assegnati, deve avvenire in fase di aggiornamento del piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità.

Art. 26.

In attesa del piano comprensoriale dei trasporti e della viabilità, gli enti locali, le autorità dell'unità territoriale di gestione già costituite ai sensi dell'art. 14 della presente legge, e le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico della Regione, presentano ogni anno al comitato comprensoriale il programma unitario ed integrato d'esercizio con le relative ipotesi finanziarie.

La Regione, sulla base delle indicazioni dei comitati comprensoriali, procede per ogni comprensorio alla ripartizione dei contributi di competenza propria.

L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente viene operata annualmente alle aziende di trasporto dalla giunta regionale in caso di assenza di delega alle autorità di gestione.

Le apposite leggi di cui all'art. 22 stabiliscono tempi e procedure amministrative per l'erogazione dei contributi, in conformità ai tempi ed alle procedure per la formazione del bilancio di previsione della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, **n. 45.**

**Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile, sito in Orbassano, via Rivalta n. 50, da destinare a sede di uffici e servizi regionali al prezzo di 330 milioni.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di 330 milioni di cui al precedente articolo si provvede mediante utilizzo di una quota di pari ammontare dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto generale per l'anno 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito il cap. 10452 con la denominazione: « Spesa per l'acquisto di un immobile sito in Orbassano, via Rivalta n. 50, da destinare a sede di uffici e servizi regionali » con lo stanziamento di 330 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1977

VIGLIONE

**(9653)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, **n. 42.**

**Proroga del termine per l'incarico a tempo pieno agli amministratori degli enti locali colpiti dal sisma.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico:*

Nel testo del settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 1977, n. 12, le parole « fino a tutto il 30 giugno 1977 » sono sostituite con « fino a tutto il 31 dicembre 1977 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 luglio 1977

COMELLI

**(9169)**

# REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 42.

**Integrazione delle provvidenze economiche a favore degli affetti dal morbo di Hansen.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 13 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore degli hanseniani, sia assistiti a domicilio nel territorio della Regione, perchè vi abbiano la residenza, sia ricoverati in istituti di cura anche fuori del territorio della Regione, è fissata una indennità giornaliera di L. 3000 integrativa delle provvidenze economiche di cui alle leggi n. 404 del 3 giugno 1971 e n. 4 del 12 gennaio 1974.

La predetta indennità è riassorbita da eventuali futuri miglioramenti economici determinati con legge dello Stato.

Art. 2.

L'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge è a totale carico della Regione e costituisce spesa obbligatoria.

L'indennità integrativa giornaliera, prevista dalla presente legge, non si cumula con analoga indennità eventualmente concessa da altre regioni.

Ove altre regioni vadano a determinare analoga indennità in favore degli hanseniani considerati residenti nel loro territorio, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, la regione Campania promuoverà il rimborso nei confronti delle stesse, delle somme corrisposte agli assistiti nei limiti fissati dalla presente legge regionale.

Art. 3.

La decorrenza della indennità di cui al precedente art. 1 è fissata al 1° gennaio 1976.

La medesima verrà liquidata con le modalità previste nelle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per l'anno 1977 in L. 30.000.000 graverà sul cap. 617 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 avente ad oggetto: « Sussidi per la lotta contro il morbo di Hansen anche a titolo di concorso giornaliero agli infermi ed ai loro familiari a carico (legge 3 giugno 1971, n. 404) - Spesa obbligatoria » opportunamente incrementato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 599 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 avente ad oggetto « Spese di spedalità per ammalati affetti dal morbo di Hansen — art. 2 della legge 27 giugno 1967, n. 533 — Spesa obbligatoria ».

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 43.

**Programma straordinario di edilizia residenziale per il risanamento dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone colpite dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 13 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Scopo della legge*

Allo scopo di favorire il risanamento dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato per la provvisoria allocazione dei colpiti dai sismi del 1930, è approvato un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione di alloggi e relative infrastrutture destinati a famiglie collocate in dette abitazioni improprie nell'ambito dei comuni della Regione elencati nel decreto ministeriale 28 agosto 1930.

Art. 2.

*Piano esennale di ricostruzione*

Per l'attuazione del programma, la giunta regionale è delegata ad approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano esennale di ricostruzione che preveda il totale superamento delle situazioni alloggiative in ricoveri stabili di cui al precedente art. 1.

Tale piano deve prevedere:

*a*) la suddivisione quantitativa del programma complessivo in tre successivi bienni;

*b*) la ripartizione degli interventi tra i comuni interessati per ciascun biennio;

*c*) l'esatta localizzazione dei costruendi alloggi nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare;

*d*) l'individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare contestualmente agli alloggi;

*e*) l'elenco nominativo delle famiglie che si trovano nelle condizioni indicate dal comma secondo del successivo art. 7 e la relativa composizione numerica del nucleo familiare;

*f*) i mezzi per far fronte all'intero programma;

*g*) le operazioni finanziarie relative alla copertura della spesa per il primo biennio.

Per gli elementi indicati con le lettere da *a*) ad *e*) del precedente comma la giunta regionale delibera sulla base delle proposte formulate dalla commissione indicata nel successivo art. 3.

Allo scadere del primo o del secondo biennio la giunta regionale aggiorna, se occorre, il piano sulla base delle proposte della commissione di cui al successivo art. 3 ed individua le operazioni finanziarie relative alla copertura della spesa del successivo biennio.

L'approvazione del piano esennale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

*Commissione intercomunale*

Per la predisposizione del piano esennale, la sua verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una commissione composta da:

il sindaco o un suo delegato per ciascun comune interessato;

il presidente o un suo delegato per ciascuna delle province interessate;

il presidente o un suo delegato per ciascuna comunità montana interessata;

tre rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale.

La commissione è insediata, a cura del presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; nomina, a scrutinio segreto, nella sua prima seduta il presidente, scegliendolo tra i rappresentanti dei comuni; fissa la sua sede presso il municipio di appartenenza del presidente.

La commissione si riunisce a rotazione nei vari comuni interessati. Le sedute possono essere pubbliche.

La commissione provvede a predisporre gli elementi indicati nelle lettere da *a*) ad *e*) del precedente art. 2, predisponendo l'elenco nominativo di cui alla lettera *e*) sulla base di un apposito censimento.

Tale elenco è ordinato secondo una graduatoria, comune per comune, stilato dalla commissione stessa secondo i punteggi stabiliti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sulla base degli elementi soggettivi contenuti in una dichiarazione in carta semplice degli interessati con firma autenticata.

Per predisporre gli elementi indicati al comma precedente, la commissione si avvale degli organi dei comuni interessati, nonchè di personale distaccato da province e regioni.

La commissione prende anche ogni iniziativa ritenuta utile per la verifica del buon andamento del programma.

A tal fine ha accesso agli atti relativi al programma stesso dell'ente attuatore della commissione assegnazione alloggi, dei vari comuni interessati, senza che ad essa si possa opporre il segreto di ufficio.

Per l'azione di verifica la commissione è convocata almeno una volta ogni sei mesi.

L'incarico di componente della commissione non è retribuito.

Le spese del funzionamento della commissione sono a carico del programma oggetto della presente legge.

Art. 4.

*Ubicazione degli alloggi*

Gli alloggi e le relative infrastrutture finanziati con la presente legge vanno realizzati nell'ambito dei piani di zona approvati o adottati ai sensi della legge 18 aprile 1967, n. 167, e successive modificazioni.

La spesa per la progettazione dei piani di zona nei comuni di cui al precedente art. 1, che ne siano sprovvisti o delle varianti che si rendessero necessarie, è a carico del programma straordinario oggetto della presente legge.

Art. 5.

*Ente attuatore*

La costruzione degli alloggi previsti nella presente legge e delle relative infrastrutture è affidata agli istituti autonomi delle case popolari e loro consorzi.

Art. 6.

*Attribuzione delle spese*

Le infrastrutture costruite nell'ambito del programma straordinario sono attribuite al demanio dei rispettivi comuni; gli alloggi sono attribuiti ed entrano anche a far parte del patrimonio dei comuni.

Art. 7.

*Assegnatari*

Gli alloggi realizzati nell'ambito del programma straordinario oggetto della presente legge sono assegnati — tramite bando riservato — alle famiglie che sono indicate nel precedente elenco di cui all'art. 2, lettera *e*) e che possono conseguire assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Sono inclusi nell'elenco di cui alla lettera *e*) del precedente art. 2 le famiglie che alla data del 31 ottobre 1976 erano alloggiate in ricoveri stabili costruiti dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065 e regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447.

Art. 8.

*Demolizione dei ricoveri stabili*

Gli I.A.C.P. attuatori espletano le procedure previste dallo art. 54 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo la realizzazione degli alloggi.

Art. 9.

Nel caso di ricostruzione in sito per la quale si rende necessario l'abbattimento preventivo di alloggi stabili, l'amministrazione competente provvederà alla sistemazione provvisoria dei nuclei familiari sloggiati, fino al momento dell'assegnazione degli alloggi.

Il bando dovrà prevedere la precedenza assoluta nell'assegnazione a detti nuclei.

Art. 10.

*Rinvio alle leggi dell'edilizia residenziale pubblica*

Per quanto non previsto dai precedenti articoli, al programma straordinario oggetto della presente legge si applicano tutte le norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti.

Art. 11.

*Copertura finanziaria*

All'attuazione del programma straordinario di edilizia sovvenzionata oggetto della presente legge, la Regione provvede:

*a*) con uno stanziamento annuo di lire 250 milioni per venti anni, da iscriversi in apposito capitolo dei bilanci preventivi relativi agli anni dal 1977 al 1996;

*b*) con lo storno dei fondi stanziati con delibera consiliare 30 novembre 1972, ai sensi dell'art. 55, lettera *e*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il risanamento dei centri storici per i quali non risulta avviato il relativo programma esecutivo;

*c*) con la riserva di una quota sufficiente al completamento del piano esennale, da operarsi all'atto della localizzazione dei futuri programmi di edilizia residenziale pubblica.

Alla copertura dell'onere di cui alla lettera *a*) del primo comma stabilito in lire 250 milioni, si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 250 milioni al cap. 255, titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione: « Programma straordinario di edilizia residenziale per il risanamento dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone della Irpinia colpite dai terremoti del 1930 ».

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 agosto 1977

RUSSO

---

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 44.

**Normativa per la istituzione dei consultori familiari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 13 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sociali e sanitari di base, promuove e coordina nel suo territorio il servizio di assistenza alla famiglia, al singolo, alla coppia, alla maternità ed alla paternità responsabile per conseguire le finalità di cui alla legge dello Stato 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 2.

Le finalità del servizio di cui all'art. 1 sono:

*a*) l'informazione sui problemi della sessualità sia a mezzo di consulenza diretta sia con iniziative inerenti il settore sanitario e sociale anche attraverso l'organizzazione di idonei corsi da attuarsi con la collaborazione di organi collegiali della scuola ed anche tramite la promozione di corsi pubblici;

*b*) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile, per la soluzione dei problemi della famiglia, della coppia e del singolo anche in ordine alla problematica minorile;

*c*) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, nel contesto del principio costituzionale di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come irrinunciabile bene sociale;

*d*) la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;

*e*) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;

*f*) l'informazione ai fini della prevenzione della patologia materno-infantile nel periodo prenatale, perinatale, postnatale;

*g*) l'assistenza alla donna in caso di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi d'interruzione ammessi dall'ordinamento giuridico vigente avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

*h*) ogni altro intervento volto al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 3.

La Regione esercita le sue funzioni in materia delegandole ai comuni o loro aggregazioni, riservandosi i compiti di programmazione del servizio e di formazione del piano annuale di finanziamento, nonchè compiti di alta vigilanza e poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti obbligati.

Art. 4.

Le finalità di cui agli articoli che precedono sono realizzate dai consultori familiari.

Detti organismi hanno funzione di consulenza in relazione ai servizi sanitari e psicosociali a struttura pluridisciplinare nel contesto della programmazione socio-sanitaria regionale.

I consultori sono istituiti da parte dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, quali strutture delle istituende unità sanitarie locali.

Possono, altresì, essere istituiti da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociale, sanitarie o assistenziali senza scopo di lucro, quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali quando queste saranno istituite.

Art. 5.

Gli enti obbligati all'istituzione dei consultori per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge possono convenzionarsi con istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie o assistenziali senza scopo di lucro, il cui servizio consultoriale risponda alle finalità ed ai criteri gestionali e organizzativi previsti dalla presente legge.

La convenzione dovrà comunque definire:

la durata della stessa;

l'onere a carico dell'ente obbligato;

le modalità di eventuale uso di attrezzature pubbliche;

le modalità di controllo gestionale e di attuazione dei principi della presente legge;

la pubblicità dei bilanci.

Art. 6.

Il servizio dei consultori disciplinati dalla presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che comunque soggiornino sul territorio nazionale.

La scelta del consultorio è libera.

Art. 7.

Il personale di consulenza ed assistenza addetto ai consultori familiari disciplinati dalla presente legge deve essere in possesso di titoli specifici inerenti le discipline previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Presso ogni consultorio operano, in conformità dell'art. 3 della legge innanzi richiamata, quattro specialisti di cui almeno uno ginecologo.

Presta servizio presso ogni consultorio un'infermiera professionale.

Il personale di consulenza del consultorio opera prevalentemente secondo il metodo del lavoro di gruppo e della interdisciplinarietà.

Il personale che opera nei consultori è tenuto al segreto professionale.

Art. 8.

I consultori pubblici, ai fini degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono degli uffici sanitari dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, delle condotte mediche ed ostetriche, dei servizi di medicina scolastica e di quelli socio-sanitari del territorio campano, nonchè del personale già appartenente alla disciolta Opera nazionale maternità e infanzia e di quello risultante disponibile per effetto dello scioglimento degli enti mutualistici.

I consultori di cui all'ultimo comma dell'art. 4 adempiono alle funzioni della presente legge mediante convenzioni con le unità sanitarie locali e, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con gli enti sanitari operanti nel territorio.

I consultori pubblici e privati possono avvalersi degli enti operanti nel territorio sia per gli esami di laboratorio e radiologici, sia per ogni altra ricerca strumentale idonea al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Gli enti ospedalieri ed i presidi specialistici degli enti pubblici di assistenza sanitaria sono tenuti a fornire le prestazioni di cui al comma che precede ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386. La Regione rimborserà gli enti di cui al comma precedente per le prestazioni erogate a coloro che non usufruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici.

Resta a carico della Regione o dell'ente mutualistico tenuto all'assistenza sanitaria a favore dell'utente, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici.

Art. 9.

La Regione promuove corsi di formazione professionale ed aggiornamento per il personale dei consultori attraverso intese con le Università e con gli enti ospedalieri nel rispetto delle normative statali attinenti l'istruzione universitaria e la formazione del personale sanitario e sanitario ausiliario.

Art. 10.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni i loro consorzi e le comunità montane, gestiscono i servizi consultoriali garantendo il pieno diritto alla partecipazione democratica sulla base dell'art. 47 dello statuto della regione Campania.

Gli enti gestori approvano con deliberazione consiliare o consortile il regolamento dei servizi consultoriali.

Il regolamento dei servizi consultoriali deve prevedere forme di partecipazione delle forze sociali organizzate sul territorio per quanto concerne la programmazione, la metodologia dell'intervento ed il controllo dell'attività da assicurare, in ogni caso, la consultazione delle associazioni familiari, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali.

I consultori di cui al quarto comma dell'art. 4 della presente legge sono istituiti e gestiti in conformità di propri statuti che ne assicurino la rispondenza alle finalità ed alle modalità stabilite dalla presente legge ed altresì la gestione democratica con la partecipazione degli utenti.

Art. 11.

La Regione esercita la vigilanza tecnico-sanitaria sui consultori a mezzo dei comuni competenti per territorio i quali ogni anno dovranno inviare relazione sull'uso della delega.

Il consiglio regionale esamina le relazioni annuali dei comuni unitamente ad un giudizio complessivo della giunta regionale.

Art. 12.

Il consiglio regionale approva entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta della giunta, la programmazione del servizio dei consultori nell'ambito del territorio, tenendo conto delle necessità locali, delle indicazioni dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane e della preesistenza di strutture sanitarie.

La giunta presenta la proposta di piano al consiglio regionale entro il mese di febbraio.

I criteri da assumersi a base della predisposizione del piano annuale di intervento dovranno scaturire dalla valutazione:

*a*) della situazione socio-economica;

*b*) dello stato dei servizi sanitari e sociali;

*c*) dei tassi di natalità, morbilità e mortalità perinatale ed infantile;

*d*) delle condizioni della viabilità e dei trasporti.

In sede di programmazione va assicurata comunque la presenza di un consultorio per ogni unità sanitaria locale e di servizi sociali.

**Art. 13.**

Il programma assegna i finanziamenti annuali agli enti obbligati.

Le somme vengono trasferite con versamento semestrale agli enti obbligati che provvedono alla spesa e ne rendono annualmente conto.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi della legge statale 29 luglio 1975, n. 405 e con appositi stanziamenti integrativi della Regione.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 1.261.050.975 per il 1976, si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 3544, titolo II - sez. XIII - rubrica 26 dello stato di previsione della spesa, istituito con il 3° provvedimento di variazione al bilancio 1976 con la denominazione: « Istituzione e funzionamento dei consultori familiari ».

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1977 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 720 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, previamente integrato della somma di lire 100 milioni mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 784 « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione medesimo, che per l'effetto si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 agosto 1977

RUSSO

(9603)

---

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1977, n. 13-100/Legisl.

**Modificazioni ed integrazioni alle norme per la gestione delle riserve di caccia di diritto nel territorio della provincia di Trento.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti i decreti del presidente della giunta regionale 31 agosto 1972, n. 670 e 22 marzo 1974, n. 279, relativi ad « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige » - « Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste »;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e 1° aprile 1970, n. 5, concernenti rispettivamente « Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale » e « Modificazioni ed integrazioni alle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale »;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30: « Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale »;

Sentito il consiglio direttivo della sezione provinciale cacciatori di Trento della Federazione italiana della caccia che tramite la sua giunta esecutiva ha espresso con nota prot. numero 1168/77 del 14 giugno 1977 la propria proposta in merito;

Accertato che non risultano costituite altre associazioni di cacciatori, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale sopracitata;

Visti gli articoli 43 del codice civile e l'art. 1, capo I, del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, che approva il regolamento di cui sopra;

Ravvisata la necessità di regolamentare ulteriormente, alle persone che ne facciano richiesta, il diritto al permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve, subordinandolo oltre che al possesso della residenza da almeno tre anni nel comune nel cui territorio è situata la riserva, anche alla dimostrazione della dimora effettiva di almeno nove mesi all'anno per ciascun anno;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5077 del 1° luglio 1977;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 di cui al decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1970, n. 5 « Modificazioni ed integrazioni alle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale », viene sostituito dal seguente:

« Nel territorio della provincia di Trento, il permesso annuale per l'esercizio della caccia nella riserva deve essere rilasciato alle persone che ne facciano richiesta e siano residenti da almno tre anni, potendo dimostrare altresì di aver dimorato durante questi, almeno nove mesi all'anno per ciascun anno, o siano stati residenti con dimora effettiva per almeno dieci anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio è situata la riserva, e nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni il cui territorio fa parte della riserva stessa, che siano in possesso della licenza di caccia rilasciata dalla competente autorità ed abbiano provveduto al preventivo versamento del contributo stabilito per le spese di gestione, sorveglianza e ripopolamento ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 luglio 1977

*Il presidente*: GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977*
*Registro n. 32, foglio n. 152*

**(9810)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772540)